



COMUNE DI CERTALDO

Città Metropolitana di Firenze

**REGOLAMENTO PER IL
FUNZIONAMENTO DELLE
COMMISSIONI CONSILIARI**

INDICE

SEZIONE I - Disposizioni comuni alle Commissioni Consiliari Permanenti, Congiunte e Speciali

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Funzioni e competenze

Art. 3 - Pareri

Art. 4 - Costituzione

Art. 5 - Elezione del Presidente

Art. 6 - Validità delle sedute

Art. 7 - Convocazione

Art. 8 - Avviso di convocazione viziato

Art. 9 - Inviti e partecipazioni

Art. 10 - Riunione Congiunta delle Commissioni

Art. 11 - Commissioni Consiliari Speciali

SEZIONE II - Disposizioni specifiche per la I Commissione Consiliare Permanente - Garanzia e Controllo

Art. 12 - Presidenza

Art. 13 – Poteri, funzioni e adempimenti

Art. 14 – Disciplina comune

SEZIONE III – Disposizioni finali e abrogazione di norme

Art. 15 - Disposizioni finali

Art. 16 - Abrogazione di norme

SEZIONE I

Disposizioni comuni alle Commissioni Consiliari Permanenti, Congiunte e Speciali

Art. 1

Oggetto

1. In ottemperanza a quanto disposto dagli articoli 21, 22 e 23 del vigente Statuto Comunale, al fine di favorire il migliore esercizio delle funzioni del Consiglio stesso, è prevista la costituzione di Commissioni Consiliari Permanenti, tra cui Garanzia e Controllo, e Commissioni Consiliari Speciali.
2. Le Commissioni di cui al comma 1 costituiscono articolazioni del Consiglio Comunale e concorrono, con esso, ai compiti di indirizzo e di controllo politico-amministrativo allo stesso attribuiti, esercitando le loro funzioni consultive, referenti, redigenti e propositive.
3. Le Commissioni Consiliari sono così ordinate:
 - I Commissione Consiliare Permanente - Garanzia e Controllo;
 - II Commissione Consiliare Permanente - Statuto e Regolamenti;
 - III Commissione Consiliare Permanente - Ambiente, Patrimonio, Urbanistica e Vivibilità urbana;
 - IV Commissione Consiliare Permanente - Cultura, Sport, Istruzione e Politiche giovanili;
 - V Commissione Consiliare Permanente - Associazionismo, Politiche socio-assistenziali e socio-sanitarie e Pari opportunità;
 - VI Commissione Consiliare Permanente - Agricoltura, Sviluppo economico e del turismo, Gestione dei servizi pubblici locali ed Esecuzione di contratti pubblici.

Art. 2

Funzioni e competenze

1. Il Consiglio comunale, al fine di favorire il miglior esercizio delle proprie funzioni, si avvale di Commissioni Consiliari costituite da Consiglieri comunali in carica presso l'Ente.
2. Le Commissioni Consiliari sono istituite per una più documentata e approfondita trattazione delle materie attribuite dalla Legge al Consiglio. Esse hanno il compito precipuo dell'esame preliminare degli atti deliberativi del Consiglio nell'ambito delle materie di loro competenza e possono redigere

idonee ipotesi progettuali. Qualora le Commissioni siano convocate con lo scopo di esaminare preliminarmente gli atti deliberativi del Consiglio, esse esprimono pareri, ai sensi dell'art. 21 comma 3 dello Statuto Comunale e dell'art. 3 del presente Regolamento.

2-bis. Le Commissioni, per poter presentare idonee ipotesi progettuali nell'ambito delle materie di loro competenza, devono produrre una proposta di deliberazione, adottata a maggioranza semplice, conforme a una di quelle previste dall'art. 10 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.

2-ter. Qualora la natura della proposta lo richieda, quest'ultima deve essere inviata al Presidente del Consiglio, che la trasmette agli Uffici competenti per la dovuta istruttoria, ex art. 9 commi 4 e 5 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale, da effettuarsi entro un congruo termine. Quando l'istruttoria si conclude positivamente, la proposta viene rimessa al Presidente del Consiglio per l'iscrizione all'ordine dei lavori di quest'ultimo. Ove l'istruttoria si concluda negativamente, ne viene data comunicazione motivata al Presidente del Consiglio ed al Presidente della Commissione proponente.

3. In osservanza del disposto dell'articolo 43 comma 2 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, anche qualora una Commissione sia chiamata ad esprimere un parere su una proposta di deliberazione non ancora soggetta a regime di pubblicità, il Responsabile del Servizio proponente è tenuto a far pervenire ai commissari tutta la documentazione necessaria all'esame preliminare della proposta sulla quale è richiesto un parere, anche avvalendosi del supporto della Segreteria Affari Generali.

3-bis. Durante la trattazione degli atti di cui al comma precedente, vista la non pubblicità degli stessi, la trattazione del punto si svolge in forma segreta.

4. Al termine dei lavori delle singole Commissioni, gli eventuali atti o documenti da queste prodotti possono essere trasmessi al Presidente del Consiglio e al Sindaco che, fattane partecipe la Giunta, provvede per l'adozione di eventuali provvedimenti da parte dell'organo competente.

5. Il Presidente di ciascuna Commissione, nell'ambito delle proprie competenze, può richiedere un sopralluogo ove si svolgano lavori o servizi, appaltati o concessi, previo e necessario accordo con il Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.), il Dirigente del servizio interessato o qualunque soggetto detenga responsabilità di tali lavori o servizi. In nessun caso, tale facoltà può derogare o essere sovraordinata alle norme in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

5-bis. La Commissione riunita in sopralluogo viene regolarmente convocata secondo le disposizioni di cui all'art. 7 commi 1, 2 e 3, del presente Regolamento. Sono ammessi a partecipare solamente i

membri permanenti della Commissione, o loro delegati ai sensi dell'art.4 comma 3, i tecnici incaricati e la Giunta.

Art. 3

Pareri

1. Il parere rappresenta uno strumento per agevolare i lavori del Consiglio, ed eccetto quanto previsto dai commi successivi, fornisce una valutazione politica generale ancorché non vincolante, resa da una Commissione nell'ambito delle proprie competenze, su atti deliberativi che possono essere sottoposti successivamente al Consiglio stesso. In tal caso, il Presidente della Commissione riporta l'esito della votazione al Consiglio Comunale.

2. Sulle questioni la cui competenza non sia espressamente attribuita dalla Legge in modo esclusivo alla Giunta o al Sindaco, le Commissioni possono essere chiamate, a norma dei regolamenti comunali, a esprimere pareri obbligatori o non obbligatori.

3. Nei casi di cui al comma 2, la Giunta, il Sindaco, l'Assessore, il Responsabile del procedimento o il soggetto comunque legittimato o preposto a richiedere il parere, ne invia formale richiesta alla competente Commissione avvalendosi dell'ausilio della Segreteria Affari Generali, che ne mette a conoscenza tutti i commissari.

4. La Commissione, salvo diverso ed espresso termine stabilito dagli specifici regolamenti, è tenuta a esprimersi entro dieci giorni dalla notificazione della richiesta di parere; trascorso questo termine senza che nessuna deliberazione in merito sia stata adottata, il parere si intende reso positivo.

Art. 4

Costituzione

1. Le commissioni di cui all'art. 1 sono costituite da un numero di Consiglieri tale che sia garantita la rappresentanza di un Consigliere per ogni gruppo della minoranza mantenendo il rapporto previsto dallo Statuto.

2. In caso di dimissioni, decadenza o altro motivo che renda necessaria la sostituzione di un Consigliere, il gruppo consiliare di appartenenza designa, tramite il suo Capogruppo, un altro rappresentante, comunicandolo al Presidente del Consiglio, che ne dà atto durante il primo Consiglio Comunale utile.

3. Nel caso di impedimento temporaneo ciascun membro ha facoltà di farsi sostituire nelle singole sedute da un altro Consigliere del suo gruppo, provvedendo ad informare direttamente il Presidente della Commissione per iscritto, previo consenso accordato dal proprio Capogruppo.

4. In caso di assenza del Presidente, egli è sostituito dal Consigliere vicario. Nel caso in cui il Presidente non abbia provveduto ad effettuare tale nomina, o entrambi siano assenti, la seduta è presieduta dal Presidente del Consiglio Comunale, ove presente, con diritto di voto nel solo caso di parità tra i membri della Commissione. In caso di contemporanea assenza delle tre precedenti cariche, la seduta della Commissione è annullata.

4-bis. Nel caso di cui al secondo periodo del comma precedente, l'annullamento è formalizzato a verbale dal Consigliere anziano ai sensi dell'art. 24 comma 1 dello Statuto.

Art. 5

Elezione del Presidente

1. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa nel proprio seno, con votazione palese, a maggioranza dei voti dei componenti, salvo diverse disposizioni previste dallo Statuto o dal presente Regolamento.

2. L'elezione del Presidente avviene nella prima riunione della Commissione.

3. Il Presidente della Commissione comunica la propria elezione e la nomina del componente della Commissione dallo stesso designato ad esercitare le funzioni vicarie al Presidente del Consiglio, il quale provvede a renderle note al Consiglio Comunale e alla Giunta. Qualora il Presidente della Commissione non adempia alla nomina del Consigliere vicario entro le prime tre sedute, il Presidente del Consiglio convoca d'ufficio la Commissione, iscrivendo come unico punto all'ordine del giorno la nomina del Consigliere vicario da parte del Presidente. In caso di ulteriore inadempimento, la Commissione procede con votazione a maggioranza semplice all'elezione del vicario.

Art. 6

Validità delle sedute

1. Per la validità delle sedute delle Commissioni Consiliari è necessaria la presenza della metà dei componenti in prima convocazione e di un terzo dei componenti in seconda convocazione, arrotondati sempre per eccesso.
2. Le proposte sono adottate a maggioranza dei votanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o del facente funzione.

Art. 7

Convocazione

1. Il Presidente convoca e presiede le riunioni, fissa la data delle adunanze e gli argomenti da trattare in ciascuna di esse, anche tenendo conto delle eventuali proposte formulate dai membri della Commissione consiliare stessa, dalla Giunta e dal Presidente del Consiglio.
2. Il Presidente si avvale, per la convocazione, dell'apporto dell'ufficio della Segreteria Affari Generali. Per la redazione dei verbali, il Presidente può essere assistito, ove possibile, da un dipendente comunale; in alternativa, può usufruire della strumentazione digitale messa a disposizione dall'Ente.
3. L'avviso di convocazione della Commissione con il relativo ordine del giorno deve essere redatto e consegnato con un preavviso di almeno 3 (tre) giorni, con le modalità previste dall'art. 16 del Regolamento per il Funzionamento del Consiglio Comunale.
4. Un terzo dei commissari, arrotondato all'unità inferiore e comunque non inferiore a due, può richiedere la convocazione della rispettiva Commissione per inserire uno o più punti all'ordine del giorno. In tal caso, il Presidente è tenuto alla convocazione entro 20 (venti) giorni, ma può differire il termine di ulteriori 20 giorni motivando la decisione per iscritto.
- 4-bis.** Nella fattispecie di cui al comma 4, ogni componente della Commissione può altresì richiedere l'inserimento di ulteriori punti all'ordine del giorno, purché ciò avvenga prima che il Presidente la convochi. Rimane garantita al Presidente la facoltà di dividere la trattazione dei punti all'ordine del giorno in più sedute, comunque non distanti tra loro oltre dieci giorni.
- 4-ter.** La Giunta può richiedere l'iscrizione di uno o più punti all'ordine del giorno delle Commissioni, nel rispetto dei criteri dettati dal comma precedente.
- 4-quater.** La facoltà di cui al comma 4-bis è riconosciuta anche al Presidente del Consiglio, purché la richiesta sia sottoscritta anche da un altro componente della relativa Commissione.

5. Ogni richiesta deve essere formalizzata al protocollo dell'Ente, inviata al Presidente di Commissione e per conoscenza al Presidente del Consiglio Comunale; da tale data decorrono i termini di cui al presente articolo.

6. Decorso il termine di cui al precedente comma 4 dalla formale richiesta di adunanza di una Commissione e non ancora convocata, il Presidente del Consiglio, dopo aver chiesto le motivazioni per iscritto al Presidente di Commissione, riferisce al Consiglio Comunale. Se valutate insufficienti le motivazioni addotte in corso di seduta e, dopo aver sentito i commissari, il Presidente del Consiglio convoca d'ufficio la Commissione, ponendo come unico punto all'ordine del giorno l'elezione del nuovo Presidente.

7. La forma segreta dell'adunanza deve essere motivata ed esplicitata nell'avviso di convocazione. In mancanza, la forma è da intendersi pubblica. In ogni caso, per i punti all'ordine del giorno non ancora soggetti a regime di pubblicità, o nelle altre fattispecie previste da specifiche disposizioni di Legge o regolamentari, resta ferma la trattazione degli stessi in forma segreta.

7-bis. Quando una Commissione preveda all'ordine del giorno punti con trattazione sia in forma pubblica che segreta, il Presidente apre la seduta trattando sempre prima quelli in forma pubblica. Una volta conclusa la trattazione di questi, il Presidente invita il pubblico ad uscire dall'aula.

Art. 8

Avviso di convocazione viziato

1. Quando nell'avviso di convocazione siano riscontrati dai commissari evidenti difformità rispetto ai requisiti prescritti dall'art. 16 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Presidente del Consiglio può annullarlo, motivando tale decisione e richiedendo, contestualmente, al Presidente della Commissione di procedere con nuovo avviso di convocazione.

2. Il termine prestabilito dal nuovo avviso di convocazione per l'adunanza non può essere inferiore a tre giorni.

3. Qualora il Presidente della Commissione non proceda a nuova convocazione, la Commissione si considera annullata. Se la convocazione era stata richiesta con le modalità di cui all'art. 7 comma 4, la convocazione avviene ad acta dal Presidente del Consiglio.

Art. 9

Inviti e partecipazioni

1. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai propri lavori: Sindaco, Assessori, organismi associativi, Funzionari e Rappresentanti di forze sociali, politiche ed economiche, per l'esame di argomenti specifici.
2. Il Sindaco e gli Assessori possono chiedere al Presidente di essere sentiti e la Commissione non può rifiutarsi; essi non hanno diritto di voto, ma possono esprimere opinioni, rappresentare esigenze della collettività o illustrare programmi dell'Amministrazione nell'ambito delle competenze specifiche della Commissione.
3. Il Presidente del Consiglio è invitato permanente a tutte le Commissioni, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.
4. Al fine di acquisire pareri ed apporti collaborativi nell'esame di ipotesi progettuali, la Commissione può invitare in audizione anche degli esperti nelle materie di pertinenza della Commissione medesima. Tali esperti mettono a disposizione della Commissione, affinché essa possa svolgere al meglio i compiti che le sono riservati, la loro conoscenza ed esperienza professionale.

Art. 10

Riunione Congiunta delle Commissioni

1. Quando il Presidente di una Commissione, anche su segnalazione di un commissario, del Presidente del Consiglio o del Presidente di un'altra Commissione ravvisi la possibilità che una proposta di deliberazione investa competenze di più Commissioni, può chiedere al Presidente dell'altra Commissione interessata la disponibilità a svolgere una riunione congiunta. Qualora non vi sia accordo tra i due soggetti, la decisione è rimessa al Presidente del Consiglio.
2. La riunione congiunta di più Commissioni è convocata, e presieduta, dal Presidente anziano, secondo i criteri di cui all'art. 24 dello Statuto Comunale, salvo diverso accordo tra i Presidenti interessati.
3. Per la validità della riunione e per l'eventuale espressione di pareri, le Commissioni riunite in seduta congiunta rispondono singolarmente ai criteri stabiliti dall'art. 6 del presente regolamento.
4. Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle altre norme del presente regolamento.

Art. 11

Commissioni Consiliari Speciali

1. Le Commissioni Consiliari Speciali sono costituite per esaminare argomenti, materie o questioni, particolari o generali, individuate di volta in volta dal Consiglio Comunale e che, comunque, non rientrino nella competenza ordinaria delle Commissioni Consiliari Permanenti.
2. Nel provvedimento di costituzione delle Commissioni Consiliari Speciali deve essere stabilito il termine entro il quale la Commissione deve concludere i propri lavori; rimane salva la possibilità di deliberare espressa proroga da parte del Consiglio Comunale. Decorso tale termine la Commissione è sciolta e il suo Presidente relaziona al Consiglio sugli esiti dei lavori. Il Presidente del Consiglio Comunale provvede ad iscrivere l'attività di relazione come punto all'ordine del giorno nella prima seduta utile.
3. Le Commissioni Consiliari Speciali sono formate nel rispetto dei criteri di rappresentatività previsti dallo Statuto Comunale.
4. L'elezione del Presidente e la nomina del Consigliere vicario sono normate in conformità all'art. 5 del presente regolamento.

SEZIONE II

Disposizioni specifiche per la I Commissione Consiliare Permanente - Garanzia e Controllo

Art. 12

Presidenza

1. La Presidenza della I Commissione Consiliare Permanente - Garanzia e Controllo spetta alla minoranza consiliare.
2. L'elezione del Presidente avviene con votazione a maggioranza semplice. Partecipano alla votazione solamente i Consiglieri di minoranza.
- 2-bis.** In caso di parità, si procede a ballottaggio; qualora il risultato ottenuto sia di ulteriore pareggio, viene eletto il commissario più anziano secondo il criterio ex art. 24 comma 1 dello Statuto Comunale.
3. Il Consigliere vicario viene nominato dal Presidente tra i commissari della minoranza consiliare facenti parte di liste, ove presenti, diverse da quella del Presidente.

Art. 13

Poteri, funzioni e adempimenti

1. La Commissione, nell'ambito dei poteri concessile dallo Statuto e, perciò, nell'esercizio delle sue specifiche funzioni di garanzia e controllo sull'attività gestionale dell'Ente, verifica:

- a)** la corretta applicazione dei principi di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii e del D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm.ii. in ordine al diritto di accesso agli atti del Comune da parte dei Consiglieri e dei cittadini e alla loro corretta e tempestiva informazione;
- b)** i tempi e le modalità di esecuzione delle deliberazioni approvate dal Consiglio Comunale;
- c)** la corretta applicazione delle procedure di affidamento degli appalti e delle concessioni;
- d)** la regolare attuazione di convenzioni e accordi di programma stipulati con soggetti pubblici e privati;
- e)** il rispetto dei termini di legge nelle risposte del Sindaco e degli Assessori alle istanze di sindacato ispettivo presentate dai Consiglieri Comunali;
- f)** la rispondenza delle deliberazioni in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, ai principi dettati dal Consiglio Comunale.

2. La Commissione esercita, altresì, una verifica generale sull'andamento delle eventuali costituite aziende speciali, società a partecipazione pubblica, enti e istituzioni comunque collegate o controllate dal Comune.

3. La Commissione può esprimere parere motivato sulle proposte di atti al Consiglio Comunale relativi alla programmazione e al bilancio. Tale parere attiene, esclusivamente, alla coerenza delle medesime con le linee programmatiche e con gli obiettivi generali di finanza pubblica. Qualora il parere risulti negativo, la Giunta è tenuta a prenderne atto e, qualora intenda discostarsene, è tenuta a darne adeguata motivazione in Consiglio Comunale.

4. Ai sensi dell'art. 23 comma 3 dello Statuto Comunale, sui risultati delle proprie verifiche e sullo stato di attuazione delle linee programmatiche di governo, nonché sull'attività svolta dalla Commissione stessa, essa riferisce semestralmente al Consiglio Comunale, a mezzo di relazione redatta dal suo Presidente.

Art. 14

Disciplina comune

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente Sezione, trovano applicazione la Legge, lo Statuto Comunale, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica e la Sezione I del presente Regolamento.

SEZIONE III

Disposizioni finali e abrogazione di norme

Art. 15

Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, trovano applicazione la Legge, lo Statuto Comunale, il Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e il Regolamento per il funzionamento degli organi collegiali in modalità telematica.

Art. 16

Abrogazione di norme

1. L'entrata in vigore del presente regolamento comporta l'abrogazione del precedente Regolamento per il funzionamento delle Commissioni Consiliari, approvato con Deliberazione n. 77 del 18.09.1995 e ss.mm.ii., del Regolamento per il funzionamento della Commissione di garanzia e controllo, approvato con Deliberazione CC n. 29 del 22.03.2001 e ss.mm.ii, nonché di ogni altra norma previgente incompatibile con la presente disciplina.